

Decreto Aiuti quater



Fringe benefit esenti fino a 3mila euro
Tempi molto stretti per le aziende

Oggi con Il Sole

Stretta sul superbonus,
fringe benefit allargato
e sconti sull'energia:
la guida alle novità
del Dl Aiuti quater

Sotto esame le novità del Dl Aiuti quater: dalle regole per le unifamiliari e per i condomini, al fringe benefit agli sconti energia.

—inserto estraibile alle pagine 25-28

Fringe benefit esenti fino a 3mila euro Tempi stretti per decidere sul bonus

Welfare. Entro il 12 gennaio 2023 i datori di lavoro devono decidere se predisporre un piano di aiuti ai dipendenti
Agevolazioni estese a cococo, stage, titolari di borsa di studio e componenti dei consigli di amministrazione

Cristian Valsiglio

Fringe benefit esenti fino a 3mila euro scelti unilateralmente dal datore di lavoro: ma attenzione, al superamento della predetta soglia l'intero importo dovrà essere assoggettato a imposte e contributi.

Il decreto legge 176 del 18 novembre 2022 (cosiddetto Dl Aiuti quater) interviene nuovamente in materia di welfare aziendale tramite l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei benefit da 600 a 3mila euro.

L'intervento normativo è sicuramente apprezzabile, ma i tempi per le aziende sono strettissimi. Infatti, l'esenzione dei benefit fino a 3mila euro è valida per il solo anno 2022: pertanto, diventa determinante la data del 12 gennaio 2023.

Entro tale data, i datori di lavoro dovranno decidere come e se intervenire con un piano di aiuti a favore dei propri dipendenti, valutare le risorse economiche da utilizzare, individuare e mettere a disposizione dei lavoratori i benefici.

A tale scopo è opportuno sottolineare alcuni aspetti che devono essere tenuti in considerazione

al momento di prendere le decisioni. Sotto l'aspetto soggettivo, possono essere agevolati i benefit concessi a lavoratori dipendenti, alle Cococo, agli stageur, ai titolari di borsa di studio e ai componenti di consigli di amministrazione con reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre, i benefici possono essere concessi anche *ad personam* in quanto la norma agevolativa non richiede che i benefit debbano essere erogati alla generalità o a categorie di dipendenti.

Il datore di lavoro potrà intervenire unilateralmente non essendo necessaria, ai fini della fruizione del beneficio fiscale, la sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali.

Il datore di lavoro può pertanto scegliere liberamente come intervenire, con quali strumenti e quale popolazione aziendale agevolare.

È opportuno evidenziare che, in presenza di un accordo sindacale di secondo livello che preveda la conversione in tutto o in parte del premio di risultato detassabile in welfare, potrà essere utilizzata la nuova soglia di 3mila euro anche per riconoscere ai dipendenti il rimborso delle utenze domestiche senza alcun aumento del co-

sto del personale.

La definizione della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit nell'anno 2022 è stata particolarmente tormentata. Il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir prevede che i benefit debbano essere tassati una volta superata la soglia di esenzione annuale di 258,23 euro; al superamento, l'intero importo dovrà subire il prelievo fiscale. Tale limite, inserito nel lontano 1997, sembra ormai inadeguato: lo stesso Tuir prevedeva un sistema di rivalutazione dello stesso in presenza di un incremento significativo dell'indice dei prezzi al consumo. Negli anni 2020 e 2021, la soglia è stata elevata in via eccezionale a 516,46 euro.

Nel 2022, gli interventi sono stati molteplici: con il decreto legge 21 è stata prevista una soglia autonoma e aggiuntiva di esenzione dei buoni carburante nel limite di 200 euro; il Dl 115 ha introdotto una deroga alla disposizione generale di tassazione dei benefit, con effetti sull'innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 600 euro e sulla possibilità di esentare entro tale limite anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia

elettrica e del gas naturale.

Prima l'agenzia delle Entrate con la circolare 35/2022, ora l'articolo 3, comma 10, del Dl 176, precisando che la deroga riguarda la sola «prima parte del terzo periodo» del comma 3 dell'arti-

colo 51 del Tuir, hanno definitivamente chiarito che il limite di esenzione deve essere inteso quale soglia al superamento della quale si perderà tutto il beneficio fiscale.

È auspicabile che il legislatore,

in occasione dell'approvazione della legge di bilancio, cristallizzi l'agevolazione per consentire alle aziende di pianificare e strutturare gli aiuti a favore dei propri dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DL AIUTI QUATER

Bonus energia

Estesi al mese di dicembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal Dl Aiuti-ter, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. I crediti d'imposta sono riconosciuti mantenendo la maggiorazione delle percentuali disposta con il Dl Aiuti ter nelle seguenti percentuali:

- a) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese energivore;
- b) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese gasivore;
- c) dal 15 per cento al 30 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese, diverse dalle energivore, per l'acquisto di energia elettrica;
- d) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per l'acquisto di gas naturale

Bonus edilizi

Modifiche alla disciplina del superbonus. In particolare, si riduce dal 110 al 90%

l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell'anno 2023 dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (edifici posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche). Si prevede la proroga del superbonus al 110% per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (per i quali il beneficio è subordinato all'avvenuta realizzazione del 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Per tali interventi il termine finale per fruire dell'agevolazione è spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Per l'anno 2023, il superbonus previsto per tali interventi spetta al 90% a determinate condizioni (ad esempio, è richiesto che il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia titolare di diritto reale di godimento)

Le Sintesi del Sole

